



CLIENTE INADEMPIENTE – DIRITTO DI RITENZIONE

Per gli esercenti una professione intellettuale (art. 2229 c.c.) costituisce un dato di comune esperienza che, esaurito per raggiungimento del suo scopo, vale a dire il compimento "dell'opera intellettuale" o per altra causa, il rapporto-contratto col cliente (si verte ovviamente nell'ambito della specie di cui all'art. 2230 c.c.) sorga in capo al professionista oltre che il diritto al compenso per l'attività prestata, altresì il dovere di restituzione di atti, documenti, cose di pertinenza del committente, ricevuti e/o realizzati in vista del pieno adempimento dell'incarico assunto.

Nonostante qualche contraria isolata ma persistente opinione (soprattutto in ambito applicativo delle disposizioni delle varie leggi / regolamentazioni professionali), non è ravvisabile alcun margine nella vigente legislazione che consenta, in interpretazione "attenuata" del contenuto di un tale "obbligo" di restituzione – consegna.

Il professionista non può essere ritenuto nulla più che un temporaneo occasionale "custode" di questi beni, da lui detenuti al solo fine della realizzazione delle previsioni contrattuali, anche nel caso di documenti, atti, etc. etc., da lui egli stesso predisposti in nome e conto del mandante (si pensi ad un progetto edilizio, una relazione tecnica, un

disegno, un parere), il quale sarà naturalmente tenuto a corrispondere il saldo del compenso per l'attività professionale prestata su suo incarico, a proprio favore, o a favore di terzi.

A questa conclusione si deve giungere oltre che a seguito dell'ovvia conseguenza "giuridica" dell'esaurimento dell'incarico – contratto, mediante l'avvenuta completa "esecuzione" dell'obbligo assunto dal professionista - contratto che non prevede solitamente alcuna cessione della proprietà delle "cose" del mandante, oppure anche nell'ipotesi che alcune possano essere venute ad esistenza ad opera del professionista mandatario, in nome e conto del mandante -, sulla base di una lettura piana e lineare del testo, per la verità, inequivoco, della normativa vigente.

L'art. 2235 c.c, dettato espressamente in materia di "professioni intellettuali" già nella sua "rubrica" recita testualmente: "Divieto di ritenzione" e prosegue così: "il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali".

Questa norma, all'evidenza dettata a tutela del professionista, non lascia alcun dubbio sul pieno diritto del cliente alla "restituzione" delle "sue" cose, venute nella detenzione del prestatore d'opera solo in dipendenza delle necessità connesse all'espletamento dell'incarico ricevuto.

Pare opportuno richiamare un'altra norma, quella di cui all'art. 2961 c.c., la quale, seppure dettata per un ambito professionale particolare, sembra esprimere in modo ancora una volta perentorio, il diritto del "cliente" ad ottenere (riottenere) la piena disponibilità dei documenti inerenti "l'affare" che lo riguarda.

Questo il dettato della norma: "I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti, dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti "terminate".

Una tale norma, pure se indirizzata agli esercenti di un esiguo numero di professioni, non sembra lasciare dubbi sul principio, dall'ordinamento con ogni evidenza considerato "fondamentale", del diritto inalienabile in capo al "cliente" di "ottenere – riottenere" la disponibilità di documenti, atti, etc. (anche ove essi siano stati oggetto di procedimento a carattere pubblico) perché di sua "pertinenza", tanto da prevedere espressamente a favore del mandante la facoltà di deferire il "giuramento" sulla circostanza del luogo ove si trovavano.. "le cose" in oggetto, in apposito procedimento in sede giudiziaria.

Un cenno più particolare ed espresso merita infine la questione venuta in luce più sopra, laddove si è ricordato come le normative che regolamentano l'attività delle varie professioni, prevedono spesso la facoltà del prestatore d'opera intellettuale di "trattenere" presso di sé le "carte", a fronte dell'inadempimento del cliente quanto al pagamento del "compenso" all'esito dell'incarico conferito.

Va subito segnalato come la giurisprudenza più recente abbia impresso una decisa svolta interpretando in senso restrittivo la peraltro già chiara disposizione di legge (art. 2235 c.c.) evidenziando a chiare lettere come un tale "diritto di ritenzione" assolve ad una funzione ben diversa dalle altre ipotesi di diritto di ritenzione previste dal codice civile.

Per quanto attiene il diritto del professionista, viene chiaramente precisato che esso assolve non una funzione di "garanzia" a fronte del diritto di credito maturato (come è ad esempio per il meccanico che abbia riparato l'auto, cui viene riconosciuto il diritto di ritenere il veicolo fino a che il proprietario non abbia provveduto a "saldare" il suo credito); bensì è un mezzo per rendere possibile (o più agevole) la prova della consistenza dell'attività svolta, e del credito maturato; riconducendo dunque l'esercizio del diritto per così dire "professionale" della ritenzione al modello previsto dall'art. 66 r.d. L 27 novembre 1933 n. 1578 che nega il diritto di ritenzione, ma prevede in caso di controversia fra legale e assistito, il deposito delle "carte" presso il competente consiglio dell'ordine ai fini del tentativo di conciliazione o la liquidazione (a opera del Consiglio) della sua parcella.

Avv. Emilio ROSSO